
FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
FABI

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1445 - MB/ff**

ROMA, LI **12 settembre 2013**

OGGETTO: **Blocco della perequazione delle pensioni - Iniziative legali**

La Segreteria Nazionale, d'intesa con l'Esecutivo Pensionati ed Esodati, in ottemperanza a quanto deliberato in occasione del 119° Consiglio Nazionale circa "la mancata perequazione delle pensioni 2012/2013 e l'analoga previsione per il 2014" ha definito l'iter per richiederne il riconoscimento.

A tale fine ha affidato all'Avv. Berti lo studio della fattibilità di un ricorso alla Magistratura del Lavoro avente lo scopo di sollevare, presso la Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale delle norme vigenti e poter così ottenere il ripristino della perequazione automatica in favore dei fruitori del trattamento pensionistico.

Il primo atto consiste nell'inviare individualmente, alla sede INPS di riferimento, una lettera di cui alleghiamo una traccia di testo (all. 1).

In caso di diniego o di mancata risposta da parte dell'INPS, il passaggio successivo dovrà essere quello di formalizzare all'Ente un ricorso Amministrativo, compilando la lettera di cui alleghiamo uno schema, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della risposta dell'INPS (all. 2).

Qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi novanta giorni si potrà proporre un'azione giudiziaria, da attuare possibilmente in più province, in modo da aumentare le probabilità di successo dell'iniziativa.

Naturalmente, la Federazione coordinerà le vertenze che dovessero essere promosse in province diverse tramite lo studio dell'Avv. Berti, sia con patrocinio diretto che servendosi di corrispondenti in loco. Dovrà trattarsi infatti di vere e proprie "cause pilota" che - non potendosi rivolgersi alla totalità dei casi - saranno adeguatamente definite e monitorate a livello nazionale.

I Sab che intendessero quindi muoversi in questo senso sono pregati di dare anticipata comunicazione alla scrivente.

L'ESECUTIVO NAZIONALE PENSIONATI ESODATI

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Le motivazioni alla base dell'iniziativa

L'art. 3 della Legge 297/82 prevede un sistema di adeguamento delle pensioni al costo della vita, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria INPS, con un contributo dello 0.50% da applicarsi sugli imponibili retributivi annui.

Trattandosi di un contributo previdenziale, cioè un premio assicurativo, il sistema di adeguamento pensionistico di cui alla citata Legge, sarebbe dovuto rimanere inalterato almeno per i lavoratori dipendenti, essendo i soli a contribuire per tali adeguamenti.

La disciplina della perequazione automatica ha subito però post Legge 297/82 notevoli modifiche con la conseguente riduzione, anche sensibile, del valore delle pensioni.

Infatti, prima **l'art. 21 della Legge 780/83**, poi **l'art. 34 della Legge 448/98**, infine **l'art. 69 della Legge 388/2000** hanno determinato una riparametrazione della rivalutazione pensionistica del tutto insufficiente rispetto all'aumento del costo della vita, soprattutto per le pensioni eccedenti 3 e 5 volte il trattamento minimo, cui va aggiunto il drenaggio fiscale degli aumenti per indicizzazione.

La **Corte Costituzionale** con la **sentenza 30/2004** nel riconoscere alla pensione la natura di retribuzione differita, pur non rilevando un principio costituzionale che possa garantire l'adeguamento costante delle pensioni al successivo trattamento economico dell'attività di servizio corrispondente, conclude:

*“Il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza e adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell'esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita..... Con la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere di acquisto della moneta, sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel **rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione.**”*

Nonostante il pronunciamento costituzionale, il legislatore con la **Legge 247/2007** ha bloccato per l'anno 2008 la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici eccedenti 8 volte il trattamento minimo INPS e precisamente quelli di importo superiore a € 3.542,88.

La Corte, con sentenza 316/2010, pur dichiarando la norma costituzionale, in quanto la mancata perequazione per un solo anno sulle pensioni alte non incide sull'adeguatezza delle stesse, segnala che:

“la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta.”

La Corte Costituzionale, cioè, ritiene il blocco della perequazione automatica delle pensioni alte conforme ai criteri dettati dalla Carta, **purché non venga reiterato.**

Ora, con la **manovra “salva Italia” di cui alla Legge 214/2011**, non solo le pensioni elevate, ma anche quelle superiori a € 1.405,00 mensili sono state **bloccate per gli anni 2012 e 2013.**

Il blocco della perequazione colpisce tutte le pensioni che, al netto del prelievo fiscale, superano € 1.217,00.

Si tratta di circa 6 milioni di pensionati che, sommando i mancati aumenti del 2012 e 2013, perdono in media circa € 1.135,00, che non recupereranno più.

Appare evidente che il legislatore ha travalicato i limiti imposti dalle sentenze della Corte Costituzionale; del resto il blocco della perequazione automatica produce i suoi effetti in modo permanente, non essendo prevista alcuna forma di recupero negli anni successivi.

La mancata rivalutazione delle pensioni per ben due anni consecutivi incide in modo significativo sulla proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta nel corso della vita lavorativa, **alterando, tra l'altro, quel principio di adeguatezza previsto dall'art. 38 della Costituzione.**

Non solo, ma appare anche evidente che **il blocco delle pensioni medie e medio-basse viola gli articoli 38 e 36 della Costituzione**, determinando una ingiusta discriminazione tra i precettori di pensioni superiori ed inferiori a € 1.405,00 lorde mensili, dove i primi sono esposti a rischio inflattivo, con conseguente perdita economica significativa nel rapporto di proporzionalità costituzionalmente garantito.

La **Legge di stabilità 2013** ipotizza la continuazione **per il terzo anno consecutivo** del blocco della perequazione automatica per i trattamenti superiori a € 3.000,00 circa lordi mensili, se le disponibilità finanziarie non risultassero sufficienti a far fronte al problema della tutela degli esodati.

Si tratta della **paralisi del sistema perequativo**, ove viene, di fatto, introdotta una imposta permanente nei confronti di una categoria di pensionati, del tutto **in contrasto con i principi costituzionali dettati dalla sentenza della Corte 316/2010.**

All. n° 1: lettera da inviare all'INPS

Mittente:

Raccomandata AR

..... lì

Spett. le
INPS
Sede di
Via

Oggetto: domanda Amministrativa di erogazione del trattamento perequativo della pensione

Formulo la presente per esporre quanto segue.

Io sottoscritto, nato a il e residente in
....., sono titolare di Pensione INPS **Categoria VO n°.....**, per la quale
percepisco mensilmente una somma attualmente di € lordi.

Ho dovuto purtroppo constatare come, nel corso dell'anno 2012, l'ammontare del mio reddito pensionistico sia rimasto congelato, senza che cioè l'assegno mensile fosse da Voi adeguato all'indice di svalutazione ISTAT.

Stante quanto sopra, il trattamento di cui oggi usufruisco si è rivelato e tuttora si rivela del tutto inadeguato a far fronte alle necessità della vita, nonché all'imposizione fiscale che - com'è noto - di questi tempi si è fatta particolarmente pesante.

Va da sé che il mancato adeguamento della pensione al costo della vita si pone su di un terreno di palese illegittimità costituzionale, con conseguente lesione di beni e diritti contemplati dalla nostra Carta Fondamentale.

In ragione di ciò, con la presente, Vi invito a volere procedere, d'ora innanzi, alla perequazione del mio trattamento pensionistico rispetto al costo della vita, nonché a volermi erogare le somme corrispondenti al raffronto fra la pensione da me percepita e quella che avrei dovuto percepire con l'aumento di cui sopra a partire dall'anno 2012 sino all'effettivo ripristino del diritto, il tutto nella misura che mi riservo di quantificare dettagliatamente.

In difetto di ciò entro 30 giorni dal ricevimento della presente, mi riterrò libero di intraprendere le opportune azioni in difesa dei miei diritti violati, valendo la stessa ad ogni effetto di legge, compreso quello interruttivo di ogni prescrizione/decadenza e valendo altresì sin d'ora quale ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda ovvero avverso il Vostro silenzio rifiuto.

Distinti saluti.

All. n° 2: Lettera per ricorso amministrativo da inviare All'INPS.

Mittente:

Raccomandata AR

..... lì

Spett. le
INPS
Sede di
Via

Oggetto: ricorso contro provvedimento reiezione domanda n.....

Prot. Inps

Con la presente il sottoscritto.....propone formale ricorso contro il provvedimento Inps di reiezione della domanda in oggetto, trasmesso a mezzo raccomandata e pervenuto in data .././....

La reiezione della domanda presentata con lettera del .././.... è illegittima. La norma posta a fondamento del provvedimento di reiezione, vale a dire l'art. 24, co. 25, d.l. 201/2011, si pone in evidente contrasto con i principi di cui agli artt. 36 e 38 Cost.

Poiché l'istituto della perequazione automatica mira non già ad arricchire ovvero premiare i fruitori di una pensione d'anzianità, bensì ad adeguare la pensione percepita al costo della vita, è indubbio che il mancato adeguamento del trattamento pensionistico al costo della vita si traduce in un'immediata perdita di potere d'acquisto, causata dalla totale esposizione al rischio inflattivo degli assegni erogati.

L'art. 24 comma 25 del c.d. Decreto salva Italia, dunque, non risponde al canone di adeguatezza degli assegni pensionistici alle esigenze di vita dei pensionati riconducibile all'art. 38 Cost., in quanto il mancato adeguamento degli stessi al costo della vita si traduce in un impoverimento netto sul breve e sul lungo periodo; né al canone di ragionevolezza (art. 3 Cost.), "per aver totalmente sacrificato il diritto all'assicurazione da parte dello Stato di mezzi adeguati ai bisogni di vita dei lavoratori pensionati alla solidarietà sottesa alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di tenuta finanziaria del sistema previdenziale"; né al principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta (art. 36 Cost.), stante l'irragionevole discriminazione che si verrebbe a creare tra coloro che percepiscono € 1.500,00 lordi, esposti ai rischi legati alla perdita di potere d'acquisto della moneta, e coloro che percepiscono € 1.400,00 lordi mensili, integralmente protetti dai rischi inflattivi.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte si richiede di annullare il provvedimento di reiezione della domanda presentata il .././.... e per l'effetto accogliere la stessa, con applicazione della perequazione del trattamento pensionistico nei termini indicati nella domanda stessa.

Distinti saluti.